

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012
565/2012/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2013, DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 e in particolare l'Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), ed i relativi allegati A (di seguito: TIT 2008-2011) e B (di seguito: TIC 2008-2011), come successivamente modificati ed integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2009, ARG/elt 31/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 31/09);

- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2010, ARG/elt 87/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 87/10);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2010, ARG/elt 130/10;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11 e in particolare l’Allegato A, recante regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 e in particolare l’Allegato A, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 199/11), recante disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, ed in particolare l’Allegato A (di seguito: TIT), l’Allegato B (di seguito: TIME) e l’Allegato C (di seguito: TIC), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL) ;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 228/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 228/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 294/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 294/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 559/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 559/2012/R/EEL);
- la determinazione della Direzione Mercati 3 luglio 2012, 6/2012/DMEG (di seguito: determinazione 6/2012/DMEG);
- la determinazione della Direzione Infrastrutture 1 agosto 2012, 4/2012/DIEG;
- la determinazione della Direzione Infrastrutture 6 dicembre 2012, 12/2012/DIEG (di seguito: Determinazione 12/2012/DIEG);
- il documento per la consultazione 9 febbraio 2012, 37/2012/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 37/2012/R/EEL);
- le comunicazioni di Terna S.p.A. del 3 marzo 2009 (prot. Autorità A/10915 del 9 marzo 2009), del 1 ottobre 2012 (prot. Autorità A/30375 del 3 ottobre 2012), del 19 novembre 2012 (prot. Autorità A/37414 del 21 novembre 2012) e del 26 novembre 2012 (prot. Autorità A/38765 del 29 novembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 8 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a g), una tariffa obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;

- ai sensi dell'articolo 31 del TIT, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT si applicano le tariffe D2 e D3, i cui valori sono rispettivamente fissati nelle tabelle 10 e 11 del TIT;
- le tariffe obbligatorie per il settore domestico D2 e D3, di cui al citato articolo 31 del TIT, devono garantire, in media, un gettito tariffario coerente con la tariffa obiettivo D1 di cui all'articolo 30 del TIT;
- l'articolo 11 del TIT disciplina, per il periodo 2012-2015, l'aggiornamento annuale delle componenti delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'articolo 21 del TIT disciplina, per il periodo 2012-2015, l'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- l'articolo 12 del TIME disciplina, per il periodo 2012-2015, l'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie relative al servizio di misura dell'energia elettrica;
- ai sensi dell'articolo 34 del TIC, i contributi per il servizio di connessione sono aggiornati annualmente in coerenza con quanto previsto dal comma 11.1 del TIT, relativo all'aggiornamento della quota parte dei parametri tariffari a copertura dei costi operativi.

CONSIDERATO CHE:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'ISTAT, per il periodo giugno 2011 - maggio 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 3,07%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat e pubblicato in data 9 ottobre 2012, relativi al periodo II trimestre 2011 – I trimestre 2012, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 3,05%;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, secondo le disposizioni del TIT e del TIME è pari, rispettivamente, al 2,8% per la distribuzione, al 3,0% per la trasmissione e al 7,1% per la misura;
- il gestore del sistema di trasmissione, con comunicazione del 19 novembre 2012, ha:
 - evidenziato che il dato di preconsuntivo relativo all'anno 2012 del volume di energia elettrica soggetto all'applicazione del corrispettivo per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica CTR (articolo 16 del TIT) ha fatto registrare una significativa diminuzione (circa il 9,8%) rispetto al volume di riferimento considerato ai fini del dimensionamento del medesimo corrispettivo per l'anno 2012, prevalentemente per effetto del sensibile incremento della produzione di impianti connessi a reti di distribuzione in bassa e media tensione e, in misura inferiore, della contrazione della domanda di energia elettrica;
 - richiesto conseguentemente una revisione del valore di energia da considerare ai fini della dimensionamento del corrispettivo CTR per l'anno 2013;

- anche per l'anno 2013, permangono incertezze sul quadro economico generale che impattano anche sulla stima della domanda di energia elettrica per il medesimo anno;
- con la deliberazione 559/2012/R/EEL, l'Autorità ha definito dei nuovi fattori di perdita standard per i clienti in prelievo relativamente alle reti elettriche in media e bassa tensione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 199/11, l'Autorità ha previsto che la tariffa applicata dal gestore del sistema di trasmissione nei punti di interconnessione con le reti di distribuzione abbia una struttura binomia (potenza/energia);
- in ragione delle difficoltà operative emerse in sede di consultazione, la medesima deliberazione ARG/elt 199/11 ha altresì:
 - confermato il mantenimento, per l'anno 2012, della struttura monomia delle tariffe di trasmissione, vigente nel periodo di regolazione 2008-2011;
 - previsto che il gestore del sistema di trasmissione individuasse, entro il 30 settembre 2012, la potenza disponibile nei punti di interconnessione tra la Rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) e le reti di distribuzione;
- con la comunicazione del 1 ottobre 2012, il gestore del sistema di trasmissione ha segnalato all'Autorità criticità derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 16.2 del TIT, relativamente alla complessità nell'individuazione dei parametri tecnici e dimensionali degli impianti tramite i quali identificare la potenza disponibile nei punti di interconnessione, necessaria per la determinazione, a decorrere dall'anno 2013, della tariffa di trasmissione binomia, di cui all'articolo 16 del TIT;
- nella verifica dei livelli tariffari relativi al servizio di trasmissione per l'anno 2012, sono stati rilevati errori materiali che determinano un livello di ricavo da riconoscere superiore rispetto a quello che è stato effettivamente considerato ai fini tariffari per il medesimo anno;
- il gestore del sistema di trasmissione ha incluso, nell'ambito dei dati e delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 23.1 del TIT, gli investimenti effettuati dalla società Terna Crna Gora d.o.o., società a responsabilità limitata di diritto montenegrino controllata dalla società Terna S.p.A., e che le informazioni disponibili non consentono, allo stato attuale, di verificare la pertinenza di tali investimenti al servizio di trasmissione;
- per il periodo di regolazione 2012-2015, l'Autorità ha allineato le modalità di riconoscimento degli investimenti relativi al Piano di difesa a quelle previste per le altre tipologie di investimento per il servizio di trasmissione, prevedendo che:
 - a) il costo riconosciuto per l'anno 2012 sia determinato aggiornando il costo riconosciuto per l'anno 2011 (che includeva, coerentemente con i criteri previsti per il terzo periodo di regolazione, le stime degli investimenti del Piano di difesa relative agli anni 2010 e 2011) sulla base della variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - b) il conguaglio dello scostamento tra le stime degli investimenti del Piano di difesa relative agli anni 2010 e 2011 e gli investimenti effettivamente realizzati nel corso dei medesimi anni 2010 e 2011 sia effettuato a valere sul livello tariffario per l'anno 2013;

- con la deliberazione ARG/elt 188/08, l'Autorità ha introdotto il meccanismo di garanzia del livello di ricavo riconosciuto per il servizio di trasmissione per il periodo 2009-2011, a valere sul conto alimentato dalla componente UC₃;
- con deliberazione ARG/elt 31/09, in relazione alla cessione delle reti di distribuzione in alta tensione di ELAT a Terna S.p.A. e l'inclusione delle medesime reti nell'ambito della RTN, l'Autorità ha adeguato i meccanismi tariffari di cui al TIT 2008-2011 definendo in maniera certa i ricavi spettanti alle reti di Terna S.p.A. attraverso l'introduzione delle componenti CTR_{ENEL} e CTR*, e che pertanto il suddetto meccanismo di garanzia dei ricavi, per il periodo 2009-2011, si applica anche al corrispettivo CTR*, come previsto dalla precedente regolazione;
- ai fini dell'applicazione del meccanismo di garanzia dei ricavi rilevano i seguenti volumi di energia elettrica transitati sulla rete di trasmissione nazionale, consuntivati per l'anno 2011:
 - a) 285.295,14 GWh, con riferimento ai volumi di energia elettrica di cui al comma 13.1, lettera a), del TIT 2008-2011, complessivamente fatturati dal gestore del sistema di trasmissione;
 - b) 250.676,30 GWh, con riferimento ai volumi di energia elettrica di cui al comma 13.1, lettera a), del TIT 2008-2011, fatturati dal gestore del sistema di trasmissione all'impresa distributrice Enel Distribuzione S.p.A.;
- con riferimento alla maggiorazione del tasso di remunerazione sulle immobilizzazioni in corso relative alla tipologia di investimento I=3 di cui al comma 19.6 del TIT, esistenti al 31 dicembre 2011:
 - con la deliberazione ARG/elt 87/10 l'Autorità ha definito le modalità applicative del meccanismo di incentivazione istituito con deliberazione ARG/elt 188/08, prevedendone un'applicazione sperimentale per il periodo di regolazione 2008-2011;
 - in particolare, la medesima deliberazione ARG/elt 87/10 prevede che, ai fini del riconoscimento dell'incentivo sulle immobilizzazioni in corso esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-1$, a valere sui livelli tariffari relativi all'anno $t+1$, il gestore del sistema di trasmissione comunichi all'Autorità, nel corso dell'anno t , la miglior stima circa il raggiungimento delle *milestone* relative al medesimo anno t ;
 - con la deliberazione 228/2012/R/EEL, l'Autorità ha accertato, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 87/10, il raggiungimento delle *milestone* relative all'anno 2011, confermando l'incentivazione già inclusa nelle tariffe di trasmissione 2012 ai sensi del comma 10.1 della deliberazione ARG/elt 87/10, con riferimento alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2010 relative alla tipologia I=3;
 - l'articolo 25 del TIT disciplina, per il periodo 2012-2015, l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti e il meccanismo premi/penalità per il rispetto della data obiettivo dell'intervento, superando il sopra richiamato criterio della migliore stima del raggiungimento delle *milestone* comunicata dal gestore del sistema di trasmissione;
 - in particolare, la nuova disciplina prevede il riconoscimento nell'anno $t+1$ dell'incentivo alle immobilizzazioni in corso esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno $t-1$, verificando nel corso dell'anno t le *milestone* del medesimo anno $t-1$;

- il procedimento per la definizione dei progetti di investimento strategici per il sistema energetico nazionale di cui al comma 22.7 del TIT e delle relative *milestone* e date obiettivo di cui al comma 25.4 del TIT è tuttora in corso.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 199/11, l’Autorità ha:
 - istituito il TIME, primo passaggio di una più ampia sistematizzazione normativa e regolatoria del servizio di misura dell’energia elettrica e delle attività connesse, ivi compresa l’assegnazione delle relative responsabilità, ricomprendendo un primo corpo di disposizioni enucleato dal TIT;
 - rinviato l’effettiva implementazione del processo di ridefinizione delle responsabilità nell’erogazione del servizio di misura, pur prefigurando l’assetto futuro almeno con riferimento alla responsabilità delle attività di rilevazione, registrazione e messa a disposizione dei dati di misura in particolare con riferimento al perimetro della RTN, prevedendo al contempo una fase di acquisizione di elementi informativi utili alla ridefinizione delle responsabilità del servizio;
- il TIV ricomprende, sin dalla sua prima pubblicazione, parte delle disposizioni regolatorie del servizio di misura, in particolare quelle con riferimento:
 - alla programmazione dei misuratori;
 - agli obblighi di raccolta delle misure
 - alla messa a disposizione dei dati, validati, stimati o rettificati, ai soggetti aventi titolo;
- il comma 4.3 del TIME prevede che, con riferimento ai punti di interconnessione con la RTN, l’acquisizione degli elementi informativi propedeutici ad un’eventuale revisione delle responsabilità del servizio di misura avvenga con modalità stabilite con apposita determinazione adottata dal Responsabile della Direzione Infrastrutture dell’Autorità;
- i lavori del tavolo tecnico, istituito fra gli Uffici dell’Autorità e la società Terna S.p.A., ai fini delle modalità di rappresentazione di tutti i punti ove avvengono i transiti di flussi di energia elettrica con la RTN, si sono protratti oltre il previsto a causa della complessità della materia;
- sono stati riscontrati errori materiali nella versione del TIME adottato con la deliberazione ARG/elt 199/11 e nei valori delle quote parti degli elementi $MIS_1(INS)$, $MIS_3(INS)$ e dell’elemento $\sigma_1(mis)$, relativi all’anno 2012, pubblicati nella tabella 6 del TIME;
- la determinazione 6/12 DMEG ha previsto tempistiche differenziate per l’entrata in vigore delle disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 67/10, è stata introdotta la nozione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo permanente, definiti come impianti in media o bassa tensione, nella titolarità e disponibilità dell’impresa distributrice, localizzati permanentemente in un determinato sito e finalizzati alle attivazioni successive di più connessioni temporanee da parte di differenti richiedenti;

- in relazione a tali impianti di rete, la citata deliberazione ARG/elt 67/10 ha previsto, tra l'altro, che:
 - a) i soggetti proprietari o aventi la disponibilità di aree attrezzate destinate a ospitare periodicamente spettacoli viaggianti e simili, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, possano chiederne, ove non già esistente, la realizzazione;
 - b) nei casi di richieste di connessione temporanea che comportino un mero intervento di attivazione, qualunque sia il livello della potenza richiesta, siano addebitati al richiedente il corrispettivo in quota fissa per le operazioni di attivazione e disattivazione a seguito di morosità, di cui alla Tabella 8, lettera a) del TIC 2008-2011, e il corrispettivo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2 del TIC 2008-2011;
- l'applicazione delle condizioni richiamate alla lettera b) del precedente alinea, implica che sia stata data attivazione alla realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo permanente;
- in relazione all'esigenza di consentire tempi adeguati per la predisposizione dei richiamati impianti di rete per la connessione, con la deliberazione ARG/elt 67/10, transitoriamente fino al 31 dicembre 2012, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, è stato previsto che si applichi il solo corrispettivo in quota fissa per le operazioni di attivazione e disattivazione a seguito di morosità di cui alla Tabella 8, lettera a) del TIC 2008-2011 e il corrispettivo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC 2008-2011;
- con la deliberazione 294/2012/R/EEL, il regime agevolato per gli oneri di connessione di cui al precedente alinea, introdotto dalla deliberazione ARG/elt 67/10, è stato esteso altresì ai soggetti richiedenti connessioni temporanee destinate ad usi domestici;
- nel corso di incontri con associazioni di categoria degli spettacoli viaggianti, tenutesi nel mese di settembre 2012, è emerso che l'auspicata realizzazione di impianti di rete di tipo permanente per l'alimentazione di punti di prelievo destinati a connessioni temporanee non ha avuto ancora lo sviluppo atteso;
- in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, la maggior parte delle richieste di connessione temporanea relative a spettacoli viaggianti risulterebbe ad oggi ricadere nella tipologia disciplinata dall'articolo 20 del TIC, con applicazione di corrispettivi più elevati;
- come indicato nella parte di motivazione della deliberazione 294/2012/R/EEL l'Autorità sta effettuando le necessarie analisi e valutazioni al fine di presentare, come anticipato nel documento per la consultazione 37/2012/R/EEL, una segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di estensione dei meccanismi di tutela previsti per le famiglie in stato di disagio economico a beneficio delle utenze per usi domestici con connessioni temporanee, con particolare riferimento a quelle utenze che per ragioni di natura storica e culturale vivono in installazioni mobili e precarie
- l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 83 del TIQE, recante disposizioni relative ai preventivi di ammontare predeterminabile, è stata rinviata all'1 gennaio 2013 dall'articolo 124 del medesimo TIQE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini dell'aggiornamento della componente CTR per l'anno 2013, assumere i dati di preconsuntivo relativi all'anno 2012 come miglior stima per l'anno 2013;
- ai fini della fissazione del tasso di variazione dei volumi di servizio erogato a livello nazionale, da applicare in sede di aggiornamento tariffario, assumere, come livello obiettivo per l'anno 2013, i dati di preconsuntivo relativi all'anno 2012;
- tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, procedere all'aggiornamento, per l'anno 2013:
 - a) della tariffa per il servizio di trasmissione, CTR, di cui all'articolo 16 del TIT e, coerentemente, della tariffa TRAS di cui all'articolo 5 del TIT, tenendo conto delle perdite standard e della stima per l'anno 2013 dei volumi di servizio erogato a livello nazionale;
 - b) della tariffa per il servizio di misura di cui all'articolo 8 del TIME, relative alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a j) del medesimo TIT;
 - c) delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 8 del TIT, relative alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a j) del medesimo TIT;
 - d) della tariffa obiettivo D1 per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui all'articolo 30 del TIT e, coerentemente, delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 31 del medesimo TIT, a copertura dei costi relativi ai medesimi servizi, relative alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT;
 - e) dei contributi disciplinati dal TIC.

RITENUTO OPPORTUNO:

- non procedere con il riconoscimento tariffario degli investimenti relativi alla società Terna Crna Gora d.o.o., dando mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di effettuare opportuni approfondimenti in merito alla pertinenza di tali investimenti al servizio di trasmissione nazionale;
- ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di trasmissione per l'anno 2013, in relazione ai costi riconosciuti per il Piano di difesa, considerare:
 - a) gli investimenti netti effettivamente realizzati fino al 31 dicembre 2011, incluse le immobilizzazioni in corso;
 - b) il conguaglio degli investimenti relativi al biennio 2010-2011 ai sensi del comma 22.9 del TIT, determinato in misura pari a €1.308.365,18;
- determinare le partite economiche a garanzia dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l'anno 2011, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 188/08, in misura pari a €75.839.977,25, dando mandato alla Cassa affinché provveda, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'erogazione delle partite economiche di cui al precedente punto, ponendo tali oneri in capo al conto alimentato dalla componente UC₃;
- tener conto, nell'ambito del meccanismo di garanzia dei ricavi per l'anno 2011 di cui al precedente alinea, della correzione degli errori materiali del livello di ricavo di

riferimento del servizio di trasmissione relativo all'anno 2012, per un importo complessivamente pari a €5.104.448,81;

- rinviare la definizione delle modalità di riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2011 relative alla tipologia I=3 nell'ambito del procedimento di cui al comma 22.7 del TIT e 25.4 del TIT.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare il comma 6.3 del TIC, relativo alle richieste di esecuzione di lavori semplici sulla rete in bassa tensione per i quali il venditore sia in grado di predeterminare l'importo a carico del cliente finale, al fine di renderlo compatibile con le disposizioni dell'articolo 83 del TIQE che entrano in vigore dall'1 gennaio 2013;
- prevedere la proroga al 31 dicembre 2013 del regime transitorio attualmente disciplinato dal comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 67/10, come esteso con la deliberazione 294/2012/R/EEL, in attesa che siano effettuati i necessari approfondimenti con le imprese distributrici circa lo stato di attuazione delle realizzazioni di impianti di rete di tipo permanente per l'alimentazione di punti di prelievo destinati a connessioni temporanee.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare nel TIME le disposizioni in materia di servizio di misura dell'energia elettrica fino a ora ricomprese nel TIV anche tenendo conto delle tempistiche differenziate per l'entrata in vigore delle disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto così come individuate nella determinazione 6/2012/DMEG;
- sistematizzare la formulazione del TIME, adottandone una struttura che faciliti l'individuazione delle attività del servizio di misura dell'energia elettrica e degli obblighi connessi;
- ristabilire il termine di consegna da parte di Terna degli elementi essenziali, così come individuati nella determinazione 12/2012/DIEG, della rappresentazione di tutti i punti ove avvengono i transiti di flussi di energia elettrica con la RTN, ponendolo al 30 giugno 2013;
- rinviare a successivo provvedimento, nelle more del perfezionamento della sistematizzazione e del completamento della regolamentazione del servizio di misura, l'integrazione nel TIME anche del servizio della misura dell'energia elettrica prodotta;
- correggere alcuni errori materiali presenti nella versione del TIME adottato con la deliberazione ARG/elt 199/11;
- correggere il valore delle quote parti degli elementi $MIS_1(INS)$, $MIS_3(INS)$ e dell'elemento $\sigma_1(mis)$, di cui alla tabella 6 del TIME, relativi all'anno 2012.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di procedere alle opportune verifiche in merito alle criticità segnalate dal gestore del

- sistema di trasmissione relative alla determinazione della potenza disponibile nei punti di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione;
- in considerazione di quanto indicato nel precedente alinea, sia necessario:
 - a) anche per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5.2, lettera b), e al comma 16.1, lettera a), del TIT, prevedere che le componenti $TRAS_P$ e CTR_P siano fissate pari a zero;
 - b) per le tipologie di contratto di cui al comma 2.2, lettere da h) a j) del TIT, la componente TRAS sia applicata in acconto, salvo conguaglio;
 - c) prevedere che, con riferimento agli anni 2012 e 2013, le modalità di effettuazione dei conguagli di cui alla precedente lettera b), siano definite in esito alla conclusione delle verifiche di cui al precedente alinea;
 - d) in attesa degli esiti del procedimento di cui al precedente alinea, prorogare, anche per l'anno 2013, il meccanismo di garanzia dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 188/08

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per l'anno 2013 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione

- 1.1 Le tabelle 1, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'Allegato n. 1 del TIT, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'allegato Tabella TIT 2013, approvato con il presente provvedimento.
- 1.2 Le tabelle da 1 a 10 dell'Allegato n. 1 del TIME, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'allegato Tabella TIME 2013, approvato con il presente provvedimento.
- 1.3 Le tabelle da 1 a 8 del TIC sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'Allegato Tabella TIC 2013, approvato con il presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie in materia di tariffe di trasmissione per l'anno 2013

- 2.1 Per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 5.2, lettera b) e 16.1, lettera a), del TIT, il valore della componente $TRAS_P$ e CTR_P è fissato pari a zero.
- 2.2 Per l'anno 2013, in relazione a quanto previsto al precedente comma 2.1, le tariffe di trasmissione di cui all'articolo 5 del TIT, per le tipologie di contratto di cui al comma 2.2, lettere da h) a j) del medesimo TIT, sono applicate in acconto, salvo conguaglio. Le modalità di conguaglio saranno definite successivamente alla conclusione delle verifiche di cui al successivo comma 8.1, lettera b).
- 2.3 Per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni di cui all'Articolo 20 del TIT, i corrispettivi CTR^{PdD} e $CTR^{Premium}$ sono espressi in centesimi di euro/kWh, anziché in centesimi di euro/kW.

- 2.4 Per l'anno 2013, è prorogato il meccanismo di garanzia del livello dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 4 della deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08.
- 2.5 Le modalità di riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2011 relative alla tipologia I=3 sono determinate nell'ambito del procedimento di cui al comma 22.7 del TIT e 25.4 del TIT.

Articolo 3

Meccanismo di integrazione dei ricavi di trasmissione per l'anno 2011

- 3.1 Le partite economiche a garanzia del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione per l'anno 2011 sono determinate in misura pari a €75.839.977,25.
- 3.2 Le partite economiche a correzione degli errori materiali riscontrati nella determinazione del livello di ricavo per l'anno 2012, sono determinate in misura pari a €5.104.448,81.
- 3.3 La Cassa provvede ad erogare alla società Terna S.p.A. l'ammontare di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Articolo 4

Modificazioni e integrazioni dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIME)

- 4.1 Sono approvate le seguenti modifiche e integrazioni all'Allegato B della deliberazione ARG/elt 199/11:
- a) prima dell'articolo 1 è inserita la dicitura "**TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**";
 - b) all'articolo 1:
 - i) dopo le parole "TIC)", sono aggiunte le seguenti parole "e dell'allegato A della deliberazione 18 gennaio 2007 n. 11/07";
 - ii) dopo l'alinea: "**• deliberazione n. 88/07** è la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 88/07, come successivamente modificata e integrata", è aggiunto il seguente alinea "**• deliberazione 65/2012/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL.";
 - c) prima dell'articolo 4 è inserita la dicitura "**TITOLO 2 – RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI MISURA**";
 - d) al comma 4.3 le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite con le parole "30 giugno 2013";
 - e) i commi 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 del TIME sono soppressi;
 - f) dopo il comma 6.1 è inserito il seguente comma:

"6.2 In caso di installazione di misuratore elettronico avente i requisiti funzionali di cui alla deliberazione n. 292/06, all'atto dell'installazione medesima o della messa in servizio, i responsabili del servizio sono tenuti a programmare il misuratore elettronico in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, le misure

espresse dai totalizzatori relative alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese.”;

- g) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 7bis

Raccolta dei dati di misura

7bis.1 Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle misure registrate dai misuratori elettronici ai sensi del comma 6.2.

7bis.2 Con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica:

- a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.”;

- h) prima dell'articolo 8 è inserita la dicitura **“TITOLO 3 – REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA”**;

- i) al comma 12.3 le parole “periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011” sono sostituite con le parole “periodo di regolazione 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015”;

- j) dopo l'articolo 15 è inserita la dicitura **“TITOLO 4 –DISPONIBILITA' DEI DATI DI MISURA”**;

- k) dopo la dicitura di cui alla precedente lettera j) sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 16

Utilizzo dei dati di misura

16.1 Le misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei punti di immissione e di prelievo non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle relative ai servizi di trasmissione e distribuzione di cui al comma 2.1 del TIT e di dispacciamento e di vendita, salvo consenso scritto da parte del soggetto titolare dell'impianto di produzione dell'energia elettrica o del cliente finale a cui tali punti si riferiscono.

Articolo 17

Messa a disposizione dei dati di misura a Terna

17.1 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica di cui al comma 4.6 trasmette al gestore del sistema di trasmissione la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte del medesimo gestore del sistema di trasmissione, degli adempimenti amministrativi di competenza.

Articolo 18

Messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto

- 18.1 Il presente articolo disciplina le modalità e le tempistiche con le quali il responsabile del servizio mette a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura relativi a punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 18.2 Per rendere disponibili agli utenti i dati di cui al presente articolo e al successivo articolo 19, secondo i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL, le imprese distributrici soggette all'obbligo di dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi dell'Articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2010 ARG/elt 13/10, utilizzano, in qualità di responsabili del servizio di misura, esclusivamente tali strumenti di comunicazione. Il responsabile del servizio garantisce anche la tracciabilità di ogni singola operazione. Le imprese distributrici non soggette all'obbligo di cui sopra utilizzano, in qualità di responsabile del servizio di misura, il canale di posta elettronica certificata.
- 18.3 Con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, il responsabile del servizio mette a disposizione di ciascun utente del trasporto:
- a) entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto;
 - b) entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi ai punti di prelievo non già comunicati come tali ai sensi della precedente lettera a).
- 18.4 Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, il responsabile del servizio mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 18.5 Con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile del servizio mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 18.6 Nella messa a disposizione il responsabile del servizio di misura indica se i dati si riferiscono a valori stimati. Ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere utilizzati esclusivamente dati validati, eventualmente stimati ai sensi del comma 19.1
- 18.7 Il responsabile del servizio mette a disposizione a ciascun utente del trasporto, entro il 20 di ciascun mese, i dati di misura rettificati il

mese precedente in correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5.

Articolo 19

Stima dei dati di misura

- 19.1 In tutti i casi di indisponibilità dei dati di misura, i dati mensili messi a disposizione ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5 devono essere stimati dal responsabile del servizio.
- 19.2 In nessun caso possono essere stimati e comunicati valori pari a zero in luogo di valori stimati.

Articolo 20

Archiviazione dei dati di misura

- 20.1 Il responsabile dell'attività di raccolta e registrazione archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 anni, le misure dell'energia elettrica, sia quelle orarie corrispondenti ai punti di immissione e di prelievo trattati su base oraria, sia quelle corrispondenti ai punti di immissione e prelievo non trattati su base oraria, in modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo
- 20.2 Qualora l'ambito di competenza del responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione delle misure risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di trasferire gli archivi delle misure di energia elettrica integralmente al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione.”.

Articolo 5

Modificazioni dell'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIC)

- 5.1 Al comma 6.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, le parole “prevista dall'articolo 64, comma 64.2 del TIQE 2008-2011” sono sostituite con le parole “prevista dall'articolo 83 del TIQE 2012-2015”.

Articolo 6

Disposizioni transitorie in materia di connessioni temporanee

- 6.1 Fino al 31 dicembre 2013, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, comprese le richieste relative a connessioni temporanee destinate ad usi domestici ad essi pertinenti, in sostituzione dei corrispettivi di cui al comma 20.1 del TIC si applica il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla Tabella 7, lettera a), del TIC e il corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC.

Articolo 7

Modificazioni del TIV

e disposizioni transitorie circa la messa disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto di cui all'art 18 del TIME

- 7.1 Gli articoli 17bis, 17ter, 34 e 35 del TIV sono soppressi.
- 7.2 I commi 18.3, 18.4 e 18.5 del TIME entrano in vigore secondo le tempistiche di dettaglio fissate, ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL, dalla determinazione 6/2012/DMEG.
- 7.3 Fino alle scadenze di cui al comma 7.2 si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
- a) con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, ivi inclusi quelli in bassa tensione, l'impresa distributrice è tenuta a effettuare la raccolta delle misure registrate dai misuratori elettronici ai sensi dell'Articolo 5 del TIME;
 - b) l'impresa distributrice mette a disposizione, tramite mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, a ciascun utente del trasporto, entro 20 giorni dalla registrazione di cui al comma 6.2 del TIME o dal tentativo di rilevazione di cui al comma 7bis.3 del TIME, i dati di cui alla Tabella 2 del TIV, per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel relativo contratto identificato tramite il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD) di cui al comma 14.1 del TIS;
 - c) in caso di mancata rilevazione, l'impresa distributrice deve comunicare, ai sensi della lettera b), i dati stimati utilizzati ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, specificando, nella medesima comunicazione, che i dati inviati si riferiscono a valori stimati.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 È dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di procedere agli opportuni approfondimenti in relazione a:
- a) pertinenza al servizio di trasmissione nazionale e ammissibilità alla remunerazione tariffaria degli investimenti sostenuti dalla società Terna Crna Gora d.o.o.;
 - b) criticità nelle modalità di determinazione della potenza disponibile nei punti di interconnessione tra RTN e le reti di distribuzione.
- 8.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dall'1 gennaio 2013.
- 8.3 Gli Allegati A, B e C alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/11 con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

- 8.4 Le tabelle del TIT, del TIC e del TIME, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 8.5 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per i seguiti di competenza.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni